



Lunedì 09/09/2024

'Redditometro' ammesso solo con limite di scostamento a 70.000 euro (69.473,30 euro per la precisione)

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l' accertamento sintetico (il cosiddetto "redditometro").

Il nuovo comma 6 dell' art. 38, come introdotto dall' art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: "La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l' importo corrispondente all' assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT". Considerando che l' assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere:

- superiore a 69.473,30 euro
- ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato

Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l' accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato.